TESTO UNICO SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 50

2° periodo, 1° comma, art. 10 legge 6 giugno 1935, n. 1404

Gli ufficiali «prescelti» per l'avanzamento possono essere inscritti, o non inscritti nei quadri di avanzamento dei rispettivi corpi e ruoli.

Versione in vigore dal 10 agosto 1936, non più in vigore dal 22 dicembre 1955 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 1 agosto 1936, n. 1493
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 1936

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-sull-avanzamento-degli-ufficiali-della-regia-marina/art-50-2-periodo-1-comma-art-10-legge-6-giugno-1935-n-1404/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it